

Fisco - Voluntary disclosure: dalle Entrate ecco le istruzioni e il modello definitivo per la richiesta di adesione

Squeo a pag. 8

La regolarizzazione dei patrimoni all'estero obbliga a sanare tutte le violazioni interne

Voluntary, spunta unificata

Unica casella per l'emersione internazionale e nazionale

Pagina a cura
DI FRANCESCO SQUEO

Un'unica casella per l'emersione internazionale che assorbe quella nazionale ove ricorrano anche violazioni tributarie non connesse agli attivi esteri. È quanto chiarito dalle istruzioni al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, diffuse dall'Agenzia delle entrate venerdì 30 gennaio scorso.

In particolare si sottolinea che il modello telematico presentato da ciascun interessato, in via autonoma, andrà compilato con la spunta della sola casella internazionale qualora l'ambito oggettivo concerna anche la definizione di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti di imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero. Le istruzioni hanno così confermato quanto già emergeva dalla formulazione della norma a mente dell'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2014 (rectius: art. 5-querter, comma 1, lett. a) del dl 167/90) laddove dispone che l'autore delle violazioni del monitoraggio fiscale deve: «indicare spontaneamente (...) unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connesse con le attività costituite o detenute all'este-

ro (...)». Il passaggio è decisamente delicato in quanto la procedura impone che la collaborazione volontaria è condizionata dalla:

- spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente l'ammissione alla procedura;

- completezza di tutti i fatti e di tutti i documenti, per tutti i periodi d'imposta accertabili, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette dell'Iva nonché di quelli previsti a carico dei sostituti d'imposta;

- veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Detto passaggio è tanto decisivo quanto cruciale: la regolarizzazione deve essere completa e finalizzata a sanare tutto il passato fiscale di ciascun soggetto istante onde poter accedere ai benefici premiali.

Un esempio ne chiarirà le dinamiche. Si pensi al caso di un libero professionista proprietario di un immobile in Francia che ha generato redditi da locazione. Il contribuente non ha provveduto all'adempimento dichiarativo dell'immobile ai fini del monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW e non ha neppure dichiarato i redditi sottesi all'immobile. Qualora il contribuente abbia effettuato anche delle prestazioni professionali in nero (che nulla abbiano avuto a che vedere con l'estero), omettendo di dichiararne i corrispettivi e assoggettarli a imposizione in Italia, sarà obbligato a dichiarare anche questi ultimi e a sanare tutte le relative violazioni, onde poter

validamente perfezionare la procedura e beneficiare degli effetti premiali. Fondamentale sarà produrre una relazione di accompagnamento unitamente alla documentazione: quest'ultima dovrà consentire di ricostruire analiticamente per ciascun periodo di imposta concernente la procedura:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;

- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;

- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero. Nella relazione di accompagnamento devono essere altresì fornite le informazioni concernenti i soggetti che presentano un collegamento con riferimento alle attività estere oggetto della procedura.

Per soggetti collegati sono da intendersi tutti coloro i quali hanno una posizione «rilevante»:

- rispetto alle attività



finanziarie e agli investimenti patrimoniali detenuti all'estero, ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, ovvero

- abbiano un collegamento con il reddito sottratto a imposizione in Italia.

Tra i soggetti collegati rientrano quindi i cointestatari di conti correnti, di immobili, di partecipazioni detenute (anche indirettamente) in veicoli societari esteri ovvero enti esteri (quali i trust e/o le fondazioni), i soci di società trasparenti (residenti o meno) e via dicendo. La relazione di accompagnamento deve consentire di rappresentare il quadro generale di tutte le violazioni che formano l'oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state conseguite e dei momenti in cui sono state commesse. In

particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione e il tipo di violazioni compiute in ciascun anno. Occorre predisporre un prospetto di riconciliazione che consenta la lettura puntuale di quanto indicato nel quadro VD del modello rispetto alla documentazione prodotta. Infine, appare utile sottolineare che è consentito di integrare l'istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, mediante la spunta della casella «Istanza integrativa». La circostanza è utile per segnalare che appare assolutamente possibile per chi avesse aderito alla procedura anteriormente all'1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 186/2014) poter presen-

tare una nuova istanza integrativa, onde poter estendere la procedura anche all'anno di imposta 2013, beneficiando anche delle sanzioni reddituali ridotte a mente dell'art. 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo del dl n. 167/90. Ciò si rende utile soprattutto al fine di beneficiare dell'ampio scudo penale e tributario per come ampliato dalla legge n. 186/2014, rispetto a quanto invece disponeva il dl n. 4/2014, il cui articolo 1 era stato poi soppresso, pur restando fermi e salvaguardati gli effetti derivanti. L'occasione di estendere la procedura anche al 2013 appare quindi del tutto naturale e vantaggiosa.

—© Riproduzione riservata—

Emersione internazionale – i destinatari

I residenti di cui all'art.4, comma 1, del dl 167/90 che hanno violato la disciplina sul monitoraggio fiscale:

- le persone fisiche, anche operanti in regime di impresa o di lavoro autonomo
- gli enti non commerciali, compresi i trust
- le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir (associazioni personali, quali quelle tra professionisti ovvero artisti)
- i titolari effettivi che hanno violato per il periodo di imposta 2013 la disciplina del monitoraggio fiscale (non solo le persone fisiche ma tutti i soggetti di cui all'art.4, comma 1, del dl n.167/90 possono essere titolari effettivi, come chiarito dalla circolare n.38/E 2013)

Emersione nazionale – i destinatari

- Tutti i contribuenti residenti che non hanno violato la disciplina sul monitoraggio perché vi hanno correttamente adempiuto ovvero perché non vi sono tenuti: sono da dichiarare i redditi di fonte italiana unitamente a eventuali redditi di fonte estera (sono da ritenere incluse le stabili organizzazioni occulte di non residenti e le società estero-vestite)
- tutti i contribuenti non residenti che abbiano commesso violazioni tributarie in Italia, richiamate dall'art.1, comma 2, della Legge n.186/2014